

Torino, 4 gennaio 2020

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 2/2020

Oggetto: DECRETO FISCALE – NOVITA' PER I CONTRATTI DI APPALTO DAL 2020
Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019 n. 157 – G.U. n. 301 del 24/12/2019)

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 6 del 14/11/2019 con la quale venivano illustrate le novità introdotte dall'art. 4 del **D.L. del 27 ottobre 2019 n. 124**, noto anche come "Decreto Fiscale", per illustrare le disposizioni contenute nella recente Legge di conversione in riferimento ai nuovi obblighi per le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici e imprese committenti.

Nello specifico la nuova norma, profondamente rivista rispetto al testo originario del Decreto Legge, dispone che, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, le aziende committenti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio, per **un importo complessivo annuo superiore a 200.000 €** ad un'impresa, tramite un contratto di appalto, di subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, **sono tenute** a richiedere all'impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici) **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.**

Il versamento delle ritenute fiscali dovrà essere effettuato dall'impresa appaltatrice (o subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire al committente la **verifica** relativa all'ammontare complessivo degli importi versati, le imprese appaltatrici (e subappaltatrici) dovranno trasmettere al committente stesso, **entro i cinque giorni lavorativi** successivi alla scadenza del versamento, le deleghe di pagamento nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente, direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente.

Unitamente all'elenco dovrà essere fornito il dettaglio delle ore di lavoro prestate, con l'ammontare della retribuzione corrisposta, le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tali lavoratori, **con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.**

Diversamente quindi da quanto previsto nel Decreto Legge, in sede di conversione, il Legislatore ha posto a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente" obbligando poi il committente alla verifica del versamento.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, con una recente risoluzione, ha fornito alcune indicazioni che non risultano peraltro esaustive; in particolare ha stabilito che la quantificazione della retribuzione dei lavoratori e dunque della relativa ritenuta operata vada effettuata sulla base di parametri oggettivi quali ad esempio il numero delle ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.

Tale formulazione peraltro non chiarisce come computare e poi suddividere le ritenute Irpef (ivi comprese le addizionali regionali e comunali) tra i vari committenti senza tener conto inoltre che la retribuzione mensile potrà riguardare anche voci retributive che non potranno essere imputabili alle aziende committenti (ad es. malattia – ferie – permessi – mensilità aggiuntive - premi).

Sul punto quindi auspichiamo che vengano al più presto forniti chiarimenti più esaustivi.

Continuando nell'analisi del recente provvedimento, segnaliamo le ulteriori disposizioni.

Sospensione dei pagamenti

Il committente dovrà sospendere l'eventuale pagamento dei corrispettivi dovuti alle imprese appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) qualora queste non abbiano adempiuto all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento (mod. F24) e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'appalto.

In tal caso tuttavia sarà preclusa all'impresa appaltatrice qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del proprio credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Responsabilità del committente e regime sanzionatorio

In caso di inottemperanza agli obblighi di:

- richiesta all'impresa appaltatrice (o affidataria/subappaltatrice) di copia delle deleghe di pagamento – mod. F24 e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio
- sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di mancata trasmissione delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori ovvero di omesso /insufficiente versamento delle ritenute rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa,

il committente sarà obbligato al pagamento di una somma **pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice** (o affidataria o subappaltatrice) per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse **nonché** al tempestivo **versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.**

A tal fine, si ricorda che l'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice in caso di:

- mancata effettuazione delle ritenute al lavoratore, è soggetta ad una sanzione pecuniaria pari

- al 20% dell'ammontare delle ritenute non trattenute;
- omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate, è passibile della sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Certificazione di regolarità

Gli obblighi sopra descritti tuttavia non troveranno applicazione nei confronti delle imprese appaltatrici (subappaltatrici o affidatarie) in possesso di una idonea **certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate**, che avrà validità di 4 mesi dall'emanazione.

Tale certificazione attesterà la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) essere in attività da **almeno tre anni**, siano **in regola con gli obblighi dichiarativi** e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all'IRPEF, all'IRAP alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest'ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Compensazioni contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi

Si segnala infine che viene esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell'Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell'istituto della compensazione di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si riserva di fornire ulteriori informazioni e novità che verranno rese note.

Un cordiale saluto

Studio Molinero